



## *Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere, relatore
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 19 dicembre 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 6 dicembre 2018 dal Sindaco del comune di Civitella in Val di Chiana, come di seguito meglio specificata;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Francesco Belsanti;

**RITENUTO IN FATTO**

Con nota acquisita al protocollo interno della Sezione al n. 7563 in data 8 dicembre 2018, il Sindaco del comune di Civitella in Val di Chiana ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere *ex art. 7*, comma 8 della l. n. 131/2003, al fine di conoscere la corretta determinazione del fondo per i cd. incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, il Comune, considerato che l'art. 23 del predetto decreto, al comma 16 dispone che "i costi della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso", chiede di sapere se, al fine di calcolare il fondo di cui al comma 2 cit., si debba considerare l'importo relativo all'intero valore dell'appalto (importo a base d'asta) o il solo importo soggetto a ribasso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere *ex art. 7*, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Allo stesso modo, la richiesta deve ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto la richiesta riguarda materia di contabilità pubblica. In particolare, concerne la spesa del personale, relativamente al salario accessorio, che rappresenta una delle voci di bilancio più significative per gli Enti locali, sottoposta a vincoli e tetti di spesa.

Venendo al quesito oggetto della presente richiesta, l'Ente richiama l'art. 23, comma 16 del codice degli appalti, il quale all'ultimo periodo dispone che i costi della sicurezza siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. Da ciò il dubbio se, per la determinazione del fondo incentivante, di cui al secondo comma dell'art. 113 del citato decreto, si debba far riferimento all'importo dei lavori stanziati in bilancio e oggetto di base d'asta, o all'importo dei lavori soggetto al ribasso (al netto degli importi relativi ai costi della sicurezza).

In proposito, questa Sezione ritiene che il fondo per gli incentivi tecnici, debba essere calcolato facendo riferimento all'importo dello stanziamento di bilancio per ciascun lavoro, servizio o fornitura, nel limite massimo del 2% dei predetti stanziamenti.

Difatti, il comma 2 del cit. art. 113, nel prevedere il fondo per gli incentivi tecnici, fa riferimento ad un parametro oggettivo e ben individuato in base al quale calcolare l'ammontare delle risorse incentivanti: tale parametro è rappresentato dallo stanziamento di bilancio, ossia dall'importo dell'appalto posto a base d'asta. Non prevede, pertanto, alcuna distinzione o limitazione ulteriore sulle quali eventualmente parametrare l'incentivo.

Ciò, come detto, in quanto il comma 2 cit. dispone un criterio di calcolo mediante rinvio ad un dato finanziario oggettivo.

Di contro, il comma 16, ultimo periodo, ha una diversa finalità, rappresentata dalla necessità di tutelare la sicurezza sul lavoro di coloro che sono coinvolti nell'appalto. Sicurezza che non può essere oggetto di "trattativa" al fine di risultare vincitori dell'appalto in quanto costi oggettivi ed "essenziali" e, pertanto, non oggetto di ribasso. Peraltro, tale norma è del tutto avulsa dalla disposizione che istituisce e finanzia il fondo incentivante mediante un criterio di calcolo, come già più volte osservato, oggettivo.

\* \* \*

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Civitella in Val di Chiana, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Civitella in Val di Chiana.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2018.

Il relatore  
f.to Francesco Belsanti

Il presidente  
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2018  
Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio Felli